

Codice deontologico dell'Associazione A.I.Me.A
*Associazione Italiana Mediatori familiari, Scolastici, Penali, Coordinatori
genitoriali e Arbitri*

Mediatore Familiare

Art 1: Standard di condotta professionale

Queste regole sono intese a promuovere la fiducia del pubblico nel processo di mediazione e a guidare la condotta del mediatore familiare. Come le altre forme di risoluzione delle dispute, la mediazione familiare deve essere realizzata sulla base di un rapporto di fiducia nascente dalla comprensione delle parti in lite sul processo in atto. I professionisti impiegati come mediatori familiari rispondono nei confronti delle parti, dei loro rappresentanti legali e dei tribunali competenti attenendosi alle regole di condotta stabilite dai presenti standard di condotta professionale. Queste regole si applicano a tutti i soci dell'A.I.M.e.A.

Art.2 Esercizio delle professione di Mediatore Familiare

La professione di mediatore familiare è esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 da coloro che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del DM 151/2023

Art 3. Requisiti di onorabilità

1. L'attività del mediatore familiare può essere esercitata esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;

b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;

c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, con cui è stata irrogata pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;

d) non avere, alla data di richiesta dell'iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del codice di procedura penale;

e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;

g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

3. È vietato al mediatore familiare, sanzionato ai sensi dell'articolo 20, comma primo, n. 3, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, chiedere l'iscrizione presso l'elenco anche di altro tribunale. A tal fine il provvedimento sanzionatorio è comunicato, senza indugio, dall'autorità che lo ha emesso ai presidenti di tutte le corti di appello.

Art 4. Processo di mediazione familiare

Orientamento iniziale: all'inizio del processo di mediazione familiare, il mediatore deve informare tutte le parti che la natura del processo di mediazione rispetta la volontarietà delle parti nel

raggiungere accordi, che il mediatore è facilitatore imparziale delle trattative di negoziazione, e che il mediatore non può imporre o forzare le parti al raggiungimento di accordi.

Applicabilità della mediazione familiare: il mediatore deve assistere le parti nella valutazione dei benefici, rischi e costi della mediazione e di metodi alternativi a loro disposizione per la soluzione dei loro problemi. Il mediatore familiare non deve prolungare la mediazione inappropriatamente o senza necessità, se diviene manifesto che il caso sia inadatto alla mediazione familiare, o se una o più parti risulti rifiutare o essere incapace di partecipare al processo di mediazione in modo significativo.

Un mediatore deve declinare l'incarico, ritirarsi o richiedere assistenza tecnica specializzata quando ritiene che un caso ecceda la sua competenza professionale.

Ogni seduta di mediazione familiare dev'essere confidenziale e informale. Nessuna relazione peritale o sanzione penalizzante le parti può essere formulata o imposta dal mediatore familiare o dalla struttura, pubblica o privata, presso cui opera.

Art 5: Regole Deontologiche

1. Le regole deontologiche hanno lo scopo di precisare l'etica professionale e le condotte cui il mediatore familiare deve attenersi nell'esercizio della propria professione. Costituisce illecito deontologico il comportamento contrario alle regole deontologiche.

2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità del professionista e riservatezza.

3. Il mediatore familiare esercita l'attività di mediazione con imparzialità, neutralità e assenza di giudizio nei confronti dei mediandi, promuovendo fra loro un processo equilibrato e incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo.

4. Al mediatore familiare non è consentito:

a) intervenire in mediazioni familiari che coinvolgono interessi propri, del coniuge o del convivente, dei suoi parenti entro il secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui è tutore, curatore, procuratore o agente;

b) erogare ai mediandi servizi che esulano dallo specifico ambito della mediazione familiare;

c) far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente;

d) fornire ai mediandi prestazioni professionali riservate ad iscritti a ordini o collegi professionali durante lo svolgimento dell'attività di mediatore familiare;

e) offrire o accettare doni, richieste e favori dai mediandi, dalle parti, dai loro avvocati o da altre persone coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di mediazione.

5. Il mediatore familiare si astiene nei casi di cui al comma 4, lettera a) e in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.

6. Ferme le disposizioni relative al segreto professionale, il mediatore familiare si attiene al segreto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti. Sono tenuti al rispetto del segreto di cui al primo periodo, oltre ai mediatori familiari, anche i praticanti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), tutti coloro che assistono agli incontri previsti per lo svolgimento dell'attività. Salvo i casi di esenzione dal segreto professionale previsti dalla legge, entrambi i mediandi possono esentare il mediatore familiare dal segreto professionale previsto dal presente comma prestando l'assenso scritto.

7. Il mediatore familiare cura costantemente la propria preparazione professionale in conformità del presente decreto.

8. Il mediatore familiare segnala alle autorità competenti eventuali abusi nell'ambito dell'esercizio della mediazione familiare.

Art 6: Nel rapporto con i mediandi

9. Nel rapporto con i mediandi il mediatore familiare è tenuto a:

- a) informare i mediandi dei propri titoli professionali e della polizza assicurativa, ove stipulata;
- b) riportare in ogni documento e rapporto scritto con i mediandi le informazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 4 del 2013;
- c) informare i mediandi, fin dal primo incontro, sugli obiettivi, le modalità e il percorso dell'intervento di mediazione familiare;
- d) informare i mediandi sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti ad ordini o collegi professionali;
- e) informare i mediandi, prima dell'avvio del percorso di mediazione, del costo degli incontri di mediazione familiare e delle modalità di pagamento e che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto;
- f) rispettare il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, nonché il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- g) informare i mediandi che presso le associazioni professionali di mediatori familiari di cui all'articolo 2, della legge n. 4 del 2013 è istituito lo Sportello del Consumatore ai sensi dell'articolo 27-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art 7. Doveri del Mediatore Familiare

In pendenza di una procedura giudiziaria, il mediatore familiare:

- a) informa gratuitamente in via preliminare le parti sulle finalità, i contenuti, le modalità e i costi del percorso, nonché sulla disponibilità dell'elenco dei mediatori familiari presso il tribunale;
- b) fornita l'informativa di cui alla lettera a), quando le parti decidono di intraprendere il percorso di mediazione, le informa della facoltà di avvalersi di uno tra i mediatori familiari inseriti nell'elenco istituito presso il tribunale;
- c) informa la parte costituita in giudizio che ha facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato al primo incontro di mediazione, agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo;
- d) informa le parti che nulla sarà riferito, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera f), all'autorità giudiziaria nel caso di interruzione della mediazione familiare o di impossibilità di proseguirla;
- e) informa le parti che, nel caso di raggiungimento di accordi in mediazione familiare, questi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dai mediandi o attraverso i loro avvocati;
- f) riferisce all'autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere di riservatezza, circa l'adesione o la mancata adesione dei mediandi al percorso di mediazione familiare.

11. Il mediatore familiare interrompe il percorso di mediazione quando:

- a) l'interruzione è richiesta da uno o da entrambi i mediandi;
- b) ritiene che non ci sono le condizioni per proseguire il percorso di mediazione familiare;
- c) non è più in grado di assicurare la neutralità o l'imparzialità necessarie alla continuazione del suo compito professionale.

Art. 8 Pubblicità

12. Nell'attività di autopromozione i mediatori familiari sono tenuti ad essere veritieri e corretti, si astengono da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore e dall'attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono. E' vietata ogni forma di pubblicità ingannevole.

13. Sono vietate le pratiche commerciali scorrette, così come definite dal decreto legislativo n. 206 del 2005.

14. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile immediatamente comunicano al presidente del tribunale, ai fini di cui all'articolo 12-ter delle medesime disposizioni, l'eventuale venir meno dei requisiti prescritti e interrompono l'esercizio della professione di mediatore.

Art 9: Competenza professionale e responsabilità legali

Un mediatore deve mantenere competenza professionale all'interno dei requisiti dettati dalla professione di mediatore familiare.

Regola generale. Ogni mediatore familiare deve trattenersi da qualsiasi attività che esuli dalla sua competenza professionale e non svolgerà attività legali, né terapeutiche, né di consulenza familiare, né di consulenza tecnica di parte o d'ufficio nell'ambito dei casi a lui sottoposti come mediatore familiare in passato, o al presente.

Standard professionali concorrenti. Nessuno standard etico della stessa categoria professionale o di altre categorie professionali concorrenti -a meno che imposto per legge deve peraltro rimpiazzare, eliminare, o rendere inapplicabili le presenti regole generali e particolari, le quali possono essere imposte a qualsiasi mediatore familiare in virtù della sua professionalità.

Responsabilità di fronte al tribunale competente. Ogni mediatore deve essere incensurato e pienamente responsabile di fronte al tribunale competente riguardo le proprie qualifiche, il suo operato, e le disposizioni legali vigenti in materia di famiglia, separazione personale dei coniugi e divorzio. Ogni mediatore familiare deve conoscere ed osservare le regole procedurali vigenti.

Art. 10 Relazioni con altri professionisti

1. Responsabilità e relazioni del mediatore con altri mediatori. Ogni mediatore dovrebbe astenersi dal mediare controversie familiari che al momento sono ancora affidate a un altro mediatore, o centro di mediazione, senza prima preoccuparsi di consultare la persona o le persone che conducono questa mediazione

2. Cooperazione con altri professionisti. Ogni mediatore dovrebbe rispettare le relazioni tra il processo di mediazione e altre discipline professionali incluse quelle del Diritto, della Contabilità commerciale e fiscale, delle Scienze sociali e della Salute mentale e dovrebbe promuovere la cooperazione tra mediatori, servizi sociali e altri professionisti.

Art. 11 Tariffe

1. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nel rispetto dell'articolo 8 del DM 151/2023 e nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il compenso è adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all'importanza della prestazione e non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.

2. Il professionista rende noto, in forma scritta, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri prevedibili ai sensi dell'articolo 8 DM 151/2023, dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.

Art.12 Parametri generali e specifici del compenso

1. Il compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 non comprende le spese forfettarie calcolate ai sensi del comma 6, né gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. La nota di pagamento o la fattura indicano in modo distinto l'ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonché il totale di tali voci.

2. Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale.

3. Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

4. Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 oltre oneri di legge.
5. La somma di cui al comma 4 è moltiplicata secondo i seguenti parametri:
 - a) bassa complessità e conflittualità: moltiplicato 1;
 - b) media complessità e conflittualità: moltiplicato 1,5;
 - c) alta complessità e conflittualità: moltiplicato 2.
6. Oltre al compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 sono dovuti gli ulteriori costi determinati forfettariamente in misura del 21 per cento dell'importo calcolato ai sensi dei commi 4 e 5.

La Coordinazione Genitoriale

Art. 1: Standard di condotta professionale

Queste regole sono intese a promuovere la fiducia del pubblico nel processo di mediazione e a guidare la condotta del coordinatore genitoriale. Come le altre forme di risoluzione delle dispute, la coordinazione genitoriale deve essere realizzata sulla base di un rapporto di fiducia nascente dalla comprensione delle parti in lite sul processo in atto. I professionisti impiegati come coordinatori genitoriali rispondono nei confronti delle parti, dei loro rappresentanti legali e dei tribunali competenti attenendosi alle regole di condotta stabilite dai presenti standard di condotta professionale. Queste regole si applicano a tutti i soci dell'A.I.M.E.A.

Art.2 – Principi generali

I professionisti iscritti ad A.I.Me.A sono tenuti ad esplicitare la propria attività con rigore, trasparenza e correttezza.

Art.3 Regole Deontologiche

Il Coordinatore Genitoriale deve attenersi alle seguenti linee guida:

- **Competenza:** Un Coordinatore Genitoriale deve essere in possesso dei titoli di studio e della formazione necessaria per intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale. Deve inoltre provvedere alla formazione professionale continua.
- **Imparzialità:** il Coordinatore Genitoriale deve mantenere l'imparzialità nel processo di coordinazione genitoriale e operare in assenza di favoritismo o preconcetti sia nelle parole che nei fatti.
- **Conflitto di interessi:** il Coordinatore Genitoriale non deve accettare incarichi che creerebbero un conflitto di interessi né assumere più incarichi simultanei o sequenziali nello stesso caso, ovvero incarichi riservati dalla legge in via esclusiva agli iscritti in Albi, Elenchi e Registri, anche con il consenso dei genitori.
- **Riservatezza:** il Coordinatore Genitoriale informa tutti i partecipanti al processo di coordinazione genitoriale delle restrizioni dovute alla riservatezza prima e durante tutto il processo.
- **Ambito di competenza:** Quando possibile, un Coordinatore Genitoriale dovrebbe agire a seguito del provvedimento del Tribunale. Qualsiasi provvedimento del Tribunale o lettera di incarico professionale dei genitori deve definire in modo chiaro e specifico la sfera di competenza e le responsabilità del Coordinatore Genitoriale.
- **Ruoli e funzioni:** Un Coordinatore Genitoriale deve aiutare i genitori a ridurre i conflitti dannosi e a promuovere l'interesse superiore dei minori coerentemente con l'incarico ricevuto.
- **Consenso informato:** Un Coordinatore Genitoriale ha il compito di facilitare, ai partecipanti, la comprensione del processo di coordinazione genitoriale.
- **Onorari e costi:** Un Coordinatore Genitoriale deve presentare ai genitori gli onorari e i costi del servizio di Coordinazione Genitoriale.

- Comunicazione e archiviazione dati: Un Coordinatore genitoriale dovrebbe poter interloquire con le persone vicine ai membri della famiglia ed avere accesso a informazioni e documenti necessari per adempiere alla propria funzione

- Processo decisionale: Un Coordinatore Genitoriale dovrebbe tentare di facilitare il raggiungimento di un accordo tra genitori con le adeguate tempistiche su tutte le controversie che rientrano nel suo ambito di competenza. Se autorizzato dal Tribunale o dalla lettera di incarico professionale dai genitori, il Coordinatore Genitoriale può decidere su quali controversie verterà la risoluzione del conflitto o formulerà raccomandazioni appropriate quando i genitori non riescono a raggiungere un accordo.

- Azioni promozionali: Un Coordinatore Genitoriale non deve intraprendere alcuna azione promozionale dei propri servizi che ostacoli il diritto di un genitore a effettuare una scelta.

– Sicurezza, riservatezza e privacy relativi all'uso della tecnologia: Un Coordinatore Genitoriale può avvalersi di modalità concordate con le parti, anche da remoto. Garantisce la tutela della privacy, come da normativa vigente. Può procedere con la registrazione (audio e/o video) degli incontri, previo accordo con le parti e/o autorizzazione del Giudice, in caso di nomina.

Art. 4 – Riservatezza

Nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, gli iscritti ad A.I.Me.A sono tenuti al segreto professionale, fatte salve le autorizzazioni ricevute dalle parti, gli incarichi assegnati dalla Magistratura e i limiti posti dal Codice di Procedura Penale.

Art. 5 – Dovere di aggiornamento professionale

È dovere del Coordinatore Genitoriale aggiornarsi costantemente da un punto di vista professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze, abilità e competenze, con particolare riferimento ai settori nei quali svolge la propria attività. E' dovere deontologico del Coordinatore Genitoriale quello di rispettare lo Statuto ed il Regolamento di A.I.Me.A.

Art. 6 – Divieto di accaparramento dei clienti

E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.

Art. 7 – Diritti dei clienti

I genitori hanno diritto a ricevere dal Coordinatore Genitoriale quanto segue: - informazioni circa il processo di coordinazione Genitoriale; - rispetto del segreto professionale; - possibilità di interrompere il percorso di Coordinazione Genitoriale senza necessità di giustificazione formale.

Mediatore Penale

Art. 1: Standard di condotta professionale

Queste regole sono intese a promuovere la fiducia del pubblico nel processo di mediazione e a guidare la condotta del mediatore penale. Come le altre forme di risoluzione delle dispute, la mediazione penale deve essere realizzata sulla base di un rapporto di fiducia nascente dalla comprensione delle parti in lite sul processo in atto. I professionisti impiegati come mediatori penali rispondono nei confronti delle parti, dei loro rappresentanti legali e dei tribunali competenti attenendosi alle regole di condotta stabilite dai presenti standard di condotta professionale. Queste regole si applicano a tutti i soci dell'A.I.M.E.A.

Art.2 Esercizio della Professione

il Mediatore Penale è una figura competente reperita in tutte le aree sociali e specificamente formata nella materia di risoluzione dei conflitti in area penale. L'esercizio della Mediazione Penale è libero,

autonomo, competente, indipendente nel giudizio intellettuale e tecnico. È fondato sull'obbligo del segreto professionale, sul rispetto dei mediandi (intesi anche nella loro qualità di consumatori) e dei principi di buona fede, di correttezza, di trasparenza, di responsabilità del professionista.

Art 3: Regole deontologiche:

Al mediatore penale è proibito:

- intervenire in mediazioni che coinvolgono persone con cui esista o sia esistito un precedente legame personale e professionale (familiare, amicale e lavorativo);
- erogare ai mediandi servizi che esulano dall'ambito specifico della Mediazione Penale;
- fare pressione sui mediandi affinché aderiscano a un accordo che non sia fonte di libero consenso;
- accettare incarichi riservati dalla legge in via esclusiva agli iscritti in ordini, collegi, albi, elenchi o registri.

Art.4. Riservatezza

Salvo riserva di applicazione delle disposizioni del Codice di Procedura Penale italiano in tema di segreto professionale, il Mediatore Penale deve attenersi al più assoluto segreto sullo svolgimento, sui contenuti dei colloqui di Mediazione Penale e sugli eventuali accordi raggiunti. L'annullamento del segreto professionale può avvenire solo con l'assenso scritto di tutti i mediandi, salvo i casi espressamente previsti dalla legge..

Art.5 Aggiornamento Professionale

Il Mediatore Penale ha l'obbligo di aggiornare costantemente la propria preparazione professionale conservando e accrescendo conoscenze, abilità e competenze nell'interesse proprio e degli utenti/mediandi per non meno di 30 ore annuali.

ART. 6 Diritti Degli Utenti/Mediandi

I mediandi fin dal primo incontro, nella loro qualità di utenti e consumatori, devono essere adeguatamente informati dal Mediatore Penale circa gli obiettivi, le caratteristiche e le varie fasi del percorso di mediazione oltre che della specificità del suo intervento distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti a ordini o collegi, in particolare dell'ambito giuridico, psicologico, psicoterapeutico e socio-assistenziale, così come specificato anche nello Statuto. I mediandi inoltre devono apprendere dal Mediatore Penale il costo degli incontri, le modalità di pagamento e che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto. Per il pieno rispetto dei diritti di riservatezza personali dei mediandi, il Mediatore Penale deve richiedere a essi la sottoscrizione del consenso informato e della privacy. Gli utenti/mediandi, come lo stesso Mediatore Penale, hanno il diritto di interrompere la Mediazione Penale quando lo riterranno opportuno e i costi riguarderanno i soli incontri effettuati. Nel caso in cui la Mediazione Penale sia raccomandata da un Magistrato, i mediandi hanno il diritto di essere informati dal Mediatore Penale che:

- riferirà all'autorità giudiziaria, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, esclusivamente circa l'adesione o meno al percorso di Mediazione Penale, senza aggiungere alcun commento;
- nel caso di raggiungimento di accordi in Mediazione Penale, tali accordi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dai mediandi o tramite i loro avvocati;
- nel caso d'interruzione della Mediazione Penale o dell'impossibilità di proseguire o in assenza di accordi raggiunti, nulla sarà riferito da parte del Mediatore Penale alle autorità competenti;
- l'invio da parte dei Magistrati è subordinato al consenso degli utenti/mediandi.

Art.7 Interruzione Della Mediazione

La Mediazione può essere interrotta qualora:

- lo decida uno o entrambi i mediandi;
- il Mediatore Penale valuti che non esistono le condizioni di attivazione e/o di prosecuzione del percorso di mediazione;
- il Mediatore Penale valuti che le regole della Mediazione Penale non siano state rispettate;
- il Mediatore Penale non sia più in grado di garantire la necessaria imparzialità.

Mediatore scolastico

Art 1: Standard di condotta professionale

Queste regole sono intese a promuovere la fiducia del pubblico nel processo di mediazione e a guidare la condotta del mediatore scolastico . Come le altre forme di risoluzione delle dispute, la mediazione scolastica deve essere realizzata sulla base di un rapporto di fiducia nascente dalla comprensione delle parti in lite sul processo in atto. I professionisti impiegati come mediatori scolastici rispondono nei confronti delle parti, dei loro rappresentanti legali e dei tribunali competenti attenendosi alle regole di condotta stabilite dai presenti standard di condotta professionale. Queste regole si applicano a tutti i soci dell'A.I.M.E.A.

Art 2: Competenza professionale e responsabilità legali

Un mediatore deve mantenere competenza professionale all'interno dei requisiti dettati dalla professione di mediatore scolastico .

Regola generale. Ogni mediatore scolastico deve trattenersi da qualsiasi attività che esuli dalla sua competenza professionale e non svolgerà attività legali, né terapeutiche, né di consulenza tecnica di parte o d'ufficio nell'ambito dei casi a lui sottoposti come mediatore scolastico in passato, o al presente.

Standard professionali concorrenti. Nessuno standard etico della stessa categoria professionale o di altre categorie professionali concorrenti -a meno che imposto per legge deve peraltro rimpiazzare, eliminare, o rendere inapplicabili le presenti regole generali e particolari, le quali possono essere imposte a qualsiasi mediatore scolastico in virtù della sua professionalità.

Responsabilità di fronte al tribunale competente. Ogni mediatore deve essere incensurato e pienamente responsabile di fronte al tribunale competente riguardo le proprie qualifiche, il suo operato, e le disposizioni legali vigenti in materia di controversie d'impresa. Ogni mediatore scolastico deve conoscere ed osservare le regole procedurali vigenti.

Art. 3: Relazioni con altri professionisti

1. Responsabilità e relazioni del mediatore con altri mediatori. Ogni mediatore dovrebbe astenersi dal mediare controversie d'impresa che al momento sono ancora affidate a un altro mediatore, o centro di mediazione, senza prima preoccuparsi di consultare la persona o le persone che conducono questa mediazione.

2. Cooperazione con altri professionisti. Ogni mediatore dovrebbe rispettare le relazioni tra il processo di mediazione e altre discipline professionali incluse quelle del Diritto, della Contabilità commerciale e fiscale, delle Scienze sociali e della Salute mentale e dovrebbe promuovere la cooperazione tra mediatori, servizi sociali e altri professionisti.

Art. 4: Tariffe

Il mediatore occupa una posizione di fiducia rispetto alle parti e ai tribunali. Nell'addebitare servizi e spese, il mediatore deve sforzarsi di mantenere i costi totali per i servizi e le spese ragionevoli e consistenti con la natura del caso. Il mediatore deve rendere noto per iscritto alle parti le tariffe e ha

la responsabilità professionale di rispondere alle domande riguardanti i costi e di fornire una copia delle basi per l'addebitamento di tariffe e costi.

Arbitro

Art. 1: Standard di condotta professionale

Queste regole sono intese a promuovere la fiducia del pubblico nel processo dell'arbitrato e a guidare la condotta dell'arbitro. Come le altre forme di risoluzione delle dispute, l'arbitrato deve essere realizzato sulla base di un rapporto di fiducia nascente dalla comprensione delle parti in lite sul processo in atto. I professionisti impiegati come arbitri rispondono nei confronti delle parti, dei Loro rappresentanti legali e dei tribunali competenti attenendosi alle regole di condotta stabilite dai presenti standard di condotta professionale. Queste regole si applicano a tutti i soci dell'A.I.M.E.A.

Art 2: Competenza professionale e responsabilità legali

Un arbitro deve mantenere competenza professionale all'interno dei requisiti dettati dalla professione di arbitro.

Regola generale. Ogni arbitro deve trattenersi da qualsiasi attività che esuli dalla sua competenza professionale e non svolgerà attività legali, né di consulenza tecnica di parte o d'ufficio nell'ambito dei casi a lui sottoposti come arbitro in passato, o al presente.

Standard professionali concorrenti. Nessuno standard etico della stessa categoria professionale o di altre categorie professionali concorrenti -a meno che imposto per legge deve peraltro rimpiazzare, eliminare, o rendere inapplicabili le presenti regole generali e particolari, le quali possono essere imposte a qualsiasi mediatore culturale in virtù della sua professionalità.

Responsabilità di fronte al tribunale competente. Ogni arbitro deve essere incensurato e pienamente responsabile di fronte al tribunale competente riguardo le proprie qualifiche, il suo operato, e le disposizioni legali vigenti in materia arbitrato. Ogni arbitro deve conoscere ed osservare le regole procedurali vigenti.

Art. 3 Relazioni con altri professionisti

Responsabilità e relazioni dell'arbitro con altri arbitri. Ogni arbitro dovrebbe astenersi dal mediare controversie che al momento sono ancora affidate a un altro arbitro senza prima preoccuparsi di consultare la persona o le persone che conducono questo processo arbitrale.

Cooperazione con altri professionisti. Ogni arbitro dovrebbe rispettare le relazioni tra il processo arbitrale e altre discipline professionali incluse quelle del Diritto, della Contabilità commerciale e fiscale, delle Scienze sociali e della Salute mentale e dovrebbe promuovere la cooperazione tra mediatori, servizi sociali e altri professionisti.

Art. 4 Tariffe

Nell'addebitare servizi e spese, l'arbitro deve sforzarsi di mantenere i costi totali per i servizi e le spese ragionevoli e consistenti con la natura del caso. L'arbitro deve rendere noto per iscritto alle parti le tariffe orarie e i relativi costi delle sedute, includendo la scadenza e la maniera del pagamento.